

VERBALE DI ACCORDO

TRA

TNT Post Milano s.r.l. (di seguito per, semplicità, "la Società") rappresentata dai Sig.ri Saverio Secreti, Stefano Guzzeloni e Benedetto Mangiante.

la **SLC - CGIL** rappresentata dai Sig.ri Pierluigi Daccò e Agostino Auricchio.

la **SLP - CISL** rappresentata dai Sig.ri Cono Fusca, Umberto Fiorita, Roberto Puddu e Raffaele Giffoni.

la **UIL - TRASPORTI** rappresentata dai Sig.ri Michele Carnevale e Vincenzo Caroppi.

la **RSU**, nelle persone dei Sig.ri Enzo Masiero, Francesco Tallarico, Giovanni Di Carlo, Aldo Altomare, Antonio Di Nunzio, Giuseppe Iudicelli e Stefano Pierri.

Premesso

- a) che la Società, con lettera del 11 febbraio 2010, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ai sensi degli artt. 4 e 24 Legge 223/1991 finalizzata collocazione in mobilità di 81 lavoratori dipendenti;
- b) che, al fine di salvaguardare l'occupazione e ridurre l'impatto sociale e della procedura di mobilità, la Società, in data 3 maggio 2010, ha richiesto l'intervento della C.I.G.S. ed ha dato avvio ad un processo di riorganizzazione dell'attività di recapito della corrispondenza basato sul sistema "A/B";
- c) che il nuovo modello organizzativo di recapito prevedeva l'impiego di n. 76 fattorini addetti al recapito, n. 12 fattorini addetti al recapito con funzioni di "scorta" e n. 8 smistatori di seconda fase;
- d) che con accordi sindacali del 6 aprile, 30 aprile e 20 maggio 2010 la Società e la RSU di Milano hanno regolato in via provvisoria alcuni dei profili applicativi del nuovo modello organizzativo;
- e) che con il presente accordo le parti intendono dare un definitivo assetto alla nuova organizzazione.

Tutto ciò premesso, Le parti hanno convenuto quanto segue:

1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.

2) Orario di lavoro

Il normale orario di lavoro giornaliero per il personale dipendente è fissato in 7 ore e 44 minuti, riproporzionato per il lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale.

I fattorini addetti al recapito della corrispondenza osserveranno il seguente orario di lavoro continuato: dalle 6.30 alle 14.14 con la previsione di due pause della durata massima di 15 minuti ciascuna da fruire una nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 10.00 ed una nella fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 13.00.

I ripartitori di seconda fase osserveranno il seguente orario di lavoro continuato, così distribuito: dalle 17.30 alle 01.14 con la previsione di due pause della durata massima di 15 minuti ciascuna da fruire una nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 20.00 ed una nella fascia oraria compresa tra le 22,30 e le 23.30.

Il restante personale, fatta salva la durata giornaliera dell'orario di lavoro pari a 7 ore e 44 minuti riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale, continuerà a prestare la propria attività lavorativa secondo l'orario di lavoro attualmente in atto.

3) Smistatori di prima fase

A far data dal 1 ottobre 2010, le attività di smistamento di prima fase saranno affidate a n. 2 lavoratori.

4) Premio per incremento di produttività

In ragione dei risultati di produttività e redditività realizzati nel corso dell'anno, ai lavoratori nei confronti dei quali trovavano applicazione le clausole che prevedevano il riconoscimento di emolumenti legati alla produttività/redditività contenute nei contratti di secondo livello disdettati dalla Società a far data dal 1 maggio 2010, sarà corrisposto un premio pari ad Euro 1.000 lordi, con le seguenti modalità:

- una prima tranche pari ad Euro 400 lordi con la retribuzione che sarà liquidata con il cedolino paga del mese di ottobre 2010;
- una seconda tranche Euro 600 lordi con la retribuzione che sarà liquidata al più tardi con il cedolino paga del mese di gennaio 2011.

Il premio sarà ridotto di tante quote giornaliere ($1/365$) quanti sono stati i giorni di assenza nell'anno 2010 - con la sola esclusione degli infortuni sul lavoro, delle ferie, dei permessi retribuiti e non, del congedo di maternità, del congedo di paternità, dei congedi per malattia del figlio e dei giorni di ricovero ospedaliero - fatta salva la franchigia per assenze per malattia (ovverosia il numero dei giorni di assenza per malattia che non vengono presi in considerazione per la riduzione del premio di risultato).

La franchigia per assenze per malattia è pari a 30 giorni.

I periodi di assenza per malattia di durata pari o inferiore a 5 giorni di calendario non entreranno nel computo della franchigia e non daranno luogo alla corresponsione della relativa quota di premio.

Il premio sarà corrisposto a ciascun dipendente interessato a condizione che lo stesso sia in forza al 31 dicembre 2010.

Ad eccezione di quanto sopra esposto, per i soli lavoratori che risolveranno il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 dicembre 2010 sarà liquidata solo la prima tranche del premio.

Il premio complessivamente erogato a ciascun dipendente è da intendersi comprensivo della incidenza sugli istituti contrattuali e/o di legge (13esima, 14esima, ferie, etc.) diretti ed indiretti e non avrà alcun riflesso sul T.F.R.

5) Titolarità di giro

Il nuovo modello organizzativo prevede che, per ciascun fattorino addetto al recapito, vengano individuati da parte della Società due giri di recapito (A e B), che rimarranno assegnati al lavoratore compatibilmente con le esigenze aziendali.

Quanto sopra non trova applicazione nei confronti dei fattorini addetti al recapito con funzioni di "scorta".

6) Coordinatori di sala e capisquadra

L'adozione del nuovo modello organizzativo ha comportato la necessità di introdurre due nuove figure professionali:

- il coordinatore di sala
- il caposquadra

Al fine di ricollocare parte del personale dichiarato in esubero nell'ambito della procedura di mobilità di cui alla lettera a) delle premesse ed evitarne il licenziamento, sono stati individuati tra i fattorini addetti al recapito con le funzioni di capozona n. 4 lavoratori ai quali assegnare le mansioni di coordinatore di sala e n. 6 lavoratori ai quali assegnare le mansioni di caposquadra.

I suddetti lavoratori svolgeranno le nuove mansioni mantenendo il livello di inquadramento acquisito.

Resta sin d'ora inteso che coloro ai quali dovessero in futuro essere assegnate le suddette mansioni, saranno inquadrati secondo quanto stabilito dal vigente CCNL Recapiti.

7) Nuovo assetto organizzativo

Le parti si danno reciprocamente atto che il corretto funzionamento del nuovo modello organizzativo prevede la presenza, a partire dal mese di novembre 2010, di:

- n. 3 coordinatori di unità distributiva;
- n. 4 coordinatori di sala;
- n. 97 fattorini addetti al recapito (di cui 6 con funzione di caposquadra) - corrispondenti a 97 zone;
- n. 13 fattorini addetti al recapito con funzione di "scorta";
- n. 8 smistatori di seconda fase;
- n. 2 addetti al controllo qualità.

8) Campo di applicazione

Le materie comprese nel presente Accordo ~~integrano~~/sostituiscono quanto, allo stesso titolo, trattato nei previgenti accordi di cui alla lettera d) delle premesse, i quali mantengono la propria efficacia sugli istituti diversi e non ripetitivi da quelli in questo testo espressamente regolati.

Le parti concordano di effettuare una verifica dei livelli occupazionali alla chiusura dell'intervento di C.I.G.S.

Letto, firmato e sottoscritto.

Milano, 22 settembre 2010

per **TNT Post Milano s.r.l.**

per **SLC - CGIL**

per **SLP - CISL**

per **UIL - TRASPORTI**

la **RSU**